



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI

PSL 2014-2020 approvato con Det. Dir. Regione Lazio G01032 del 30/01/2018

BANDO PUBBLICO n. 12/2019

Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019
e con Det. Dir. Regione Lazio N. _____ del __/__/2019)

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.4

“Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”

(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Requisiti e Condizioni di ammissibilità. Impegni e Obblighi

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando e modalità di formazione della graduatoria

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle Proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre Disposizioni

Articolo 25 – Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale GAL Ernici Simbruini 2014/2020 (approvato dalla Regione Lazio con Det. G01032 del 30/01/2018, pubblicata sul BURL n. 12 del 08/02/2018) la **Misura 19**. *“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”*, **Sottomisura 19.2** *“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP”*, **Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.1.4** *“Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”*.

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l'ammmodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

E' previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.

Nell'ambito della presente operazione, sono previsti, nello specifico, investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti priorità dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P5	P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5C	5.C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	X

I fabbisogni associati sono i seguenti:

F09 "Incentivare gli investimenti a supporto della competitività ed innovazione".

F32 "Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole".

F33 "Promuovere il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare".

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione si applica esclusivamente sul territorio di intervento del GAL Ernici Simbruini, costituito dai seguenti comuni ricadenti in area C o D secondo la zonizzazione del PSR 2014/2020 del Lazio:

- comuni ricadenti in area C "Aree Rurali intermedie" (Acuto, Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico Nel Lazio);
- comuni ricadenti in area D "Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Filettino, Guarcino, Trevi Nel Lazio).

Nel caso di aziende agricole con sede legale collocata al di fuori del territorio dei comuni del Gruppo di Azione Locale Ernici Simbruini e/o le cui superfici SAU siano in parte collocate al di fuori dell'area GAL Ernici Simbruini, l'ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita esclusivamente a condizione che l'intervento (di qualsivoglia natura o oggetto tra gli ammissibili come individuati al successivo Art. 5) per cui si richiede il sostegno sia riferito a edifici rurali e/o superficie SAU appartenenti all'azienda agricola (indicate nel fascicolo aziendale) ricadenti nel territorio di uno o più comuni del GAL Ernici Simbruini.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi, singoli o associati, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento);
- Associazioni di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti d'impresa, che intendono realizzare un investimento collettivo (definito come un singolo investimento destinato all'uso collettivo) i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi. Possono presentare domanda le seguenti associazioni: Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013; Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile; Reti di Impresa "soggetto" così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

❖ *Tipologie di intervento ammissibili*

Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di quelle ad uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, destinate alla produzione di energia elettrica e/o calore. Sono previsti interventi per l'installazione di:

- pompe di calore a bassa entalpia, ovvero quelle che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo;
- impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa;
- sistemi intelligenti di stoccaggio di energia termica ed elettrica, quali ad esempio accumulatori;

- solare fotovoltaico;
- solare termico;
- microeolico. Sono ammissibili esclusivamente impianti con un potenza massima di 200 kW.

La produzione da biomassa deve riferirsi prevalentemente a prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, e l'energia prodotta deve essere finalizzata prevalentemente all'autoconsumo.

Gli investimenti per impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere finanziati solo se rispettano i requisiti e le specifiche tecniche stabiliti dall'Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

❖ *Spese ammissibili*

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

- A. la costruzione, ammodernamento e miglioramento o riconversione di beni immobili (opere strutturali) produttivi dell'azienda, ivi compresa la realizzazione, messa in opera e installazione di impianti per la produzione di energia;
- B. acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni aziendali per la produzione di energia;
- C. le "spese generali" limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alla sopra richiamata lettera A nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il fogli di calcolo approvato con la con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo". Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base delle rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
- D. le spese immateriali per l'acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze.

I contributi in natura sono ammissibili, in conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall'articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazioni dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

La somma degli importi relativi alle voci di spese di cui alle sopra richiamate lettere C e D, non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione di investimenti di cui alle sopra citate lettere A e B, e comunque, in ogni caso, l'importo relativo alle spese di cui alla lettera A e B dovrà essere almeno pari al 80% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse per la realizzazione del progetto (lettera A + B + D).

❖ *Ragionevolezza e congruità delle spese*

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “tariffe dei prezzi 2012 regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;
- per le opere agricole e forestali ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 1**), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per gli “impianti di nuovi arboreti e per fabbricati rurali per l’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la raccolta dei reflui” ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 3 e 4**), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le “tettoie, fienili, stalle, magazzini ricovero macchine e attrezzature” ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 5**), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” ;
- per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 6**), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”- “Valori massimi per macchine e attrezzature”;
- per le spese generali di cui alla richiamata lettera C) del presente paragrafo e dell’articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole”, inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all’Allegato I alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016.

Per le verifiche di congruità relative all’acquisto di macchine e attrezzature dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al

raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificato nella fattura.

Nel caso in cui i costi relativi alla realizzazione dell'impianto o l'acquisto di macchine e attrezzature non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno *tre preventivi analitici di spesa*, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da *valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale*. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

❖ *Spese non ammissibili*

Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell'ambito del presente bando pubblico, le spese per:

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di impianti, macchine o attrezzature usati;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione. Per la individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi che comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU);
- titoli di pagamento;
- imposta sul valore aggiunto a contributo, salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla determinazione Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e dell'art. 69, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

❖ *Decorrenza dell'ammissibilità delle spese*

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, **ad eccezione delle spese generali** (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/13) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo "spese ammissibili", comunque **per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della**

domanda di sostegno.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare al GAL l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6 ***Agevolazioni previste***

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- Contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

❖ *Intensità della spesa pubblica*

L'intensità dell'aiuto è fissata nella **misura massima del 40%** della spesa ammissibile al finanziamento.

L'aliquota di sostegno è **maggiorata del 20%** qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o alla Misura 6.1 del PSR 2014/2020, ritenuta ammissibile. Per data di insediamento si intende l'apertura della partita IVA per gli insediamenti effettuati con la Misura 112 e l'iscrizione alla CCIAA per gli insediamenti relativi alla misura 6.1.1;
- investimenti effettuati in zone montane. L'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nel § 2 "Zona geografica interessata dal PSL", sottoparagrafo "Superficie territoriale in zona montana", del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ernici Simbruini (approvato dalla Regione Lazio con Det. G01032 del 30/01/2018, pubblicata sul BURL n. 12 del 08/02/2018);
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del Programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio;
- investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2. del PSR della Regione Lazio 2014-2020.

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione per i quali, pertanto, l'aliquota di sostegno sarà sempre pari al 40%.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Il contributo concedibile è dunque compreso **tra il 40 e il 60%** della spesa ammissibile.

In ogni caso l'importo del contributo richiesto e di quello concesso non può oltrepassare lo stanziamento finanziario assegnato al presente bando pubblico.

❖ **Massimali**

Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile, è di **minimo** € 10.000,00 e di **massimo** € 50.000,00, elevabile ad € 120.000,00 in caso di investimento collettivo.

In ogni caso il costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

ARTICOLO 7

Requisiti e Condizioni di ammissibilità. Impegni e Obblighi

❖ **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati solo nel territorio del GAL Ernici Simbruini.

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa deve essere in possesso di un *fascicolo unico aziendale* (DPR n. 503/99) aggiornato.
2. L'impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01;
3. L'imprenditore, con la presentazione di un *piano aziendale*, deve dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. A tal fine:
 - a. deve predisporre il **“business plan”** utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato **“MIGLIORA”**.
 - b. deve essere predisposta una **relazione tecnica** riguardante gli investimenti che intende realizzare che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
 - una sintetica indagine di mercato;
 - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - il cronoprogramma degli interventi;
 - il costo previsto per l'investimento suddiviso per **“categoria di spese”**, sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della **“tipologia di intervento”**;

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

- l'esatta ubicazione degli interventi programmati;

Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro dovrà provvedersi alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016.

4. L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Misura. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul *sito internet regionale* www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportati in tabelle adottate da altre Regioni nell'ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all'annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell'annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di

Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per “*variazioni significative*”, comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le *aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale* le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il *numero dei capi di bestiame* allevati e presenti in azienda, sia gli *ettari* relativi alle altre *superfici agricole* (colture arboree, seminativi, ecc.) *non destinate all'alimentazione del bestiame*. *Rimane fermo l'obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggiere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali*. Per l'eventuale presenza di *colture consociabili*, come risultante dai “macrousi” dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - “Arboreto consociabile”, 685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le *superfici forestali* le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell'agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

5. Non possono beneficiare del sostegno attivato con la presente Tipologia di operazione le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
6. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
7. La dimostrazione dell'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 90 giorni dopo la pubblicazione della Delibera del Cda del GAL Ernici Simbruini che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

- autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera dell'impiantistica per l'efficientamento energetico, l'impresa deve dimostrare l'agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.
 9. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della Misura/Sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio.
 10. Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione 4.1.4 più domande di sostegno. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo finale con la documentazione di rendicontazione completa.
 11. Sono considerati ammissibili gli investimenti in impianti previsti per la produzione di energia da biomasse, solo se una percentuale maggiore al 50% calcolato come media annuale, di energia termica è utilizzata per l'autoconsumo. Come stabilito nell'Accordo di Partenariato, l'energia prodotta deve provenire da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. Per la produzione di energia da biomasse non è ammesso l'utilizzo di colture dedicate.
 12. Gli investimenti potranno essere finanziati solo se soddisfano tutti i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafo 2, a (6) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
 13. In ogni caso devono essere rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiore a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020);
 14. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta da biomasse provenienti prevalentemente da prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, l'energia prodotta deve essere finalizzata all'autoconsumo;
 15. Nel caso di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili gli stessi impianti devono avere una potenza massima pari al punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo registrato negli ultimi 2 anni, ivi inclusi i consumi derivanti dalla realizzazione degli investimenti programmati che comportano un incremento del fabbisogno energetico aziendale;
 16. L'impianto deve avere un rendimento energetico in termini di MWh/anno termico pari o superiore

all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;

17. L'impianto non deve utilizzare, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta e successive mm. e ii.);

18. Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il **punteggio minimo, pari a 15 punti**, da ottenere sommando almeno n. 2 (due) criteri di selezione, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione".

❖ **Investimenti collettivi**

Con la presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di "Associazioni di agricoltori".

Per "investimento collettivo" si intende un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le "Associazioni di Agricoltori" idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

L'Associazione di agricoltori, beneficiario della Misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.

L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

Per l'investimento collettivo come definito in precedenza è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo che, pertanto sarà pari al 60% della spesa ammissibile ed è consentito un massimale di investimento complessivo per la presente tipologia di operazione, pari a 120.000 di euro di investimento complessivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'Associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"Associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula della garanzia fideiussoria per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'Associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni lorde standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 15 da ottenere con almeno 2 (due) criteri di cui al successivo Art. 10 "Criteri di selezione". L'attribuzione dei punteggi e delle priorità va riferito all'investimento collettivo, considerato nella sua complessità. Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno

Gli agricoltori attivi che partecipano all'Associazione che realizza l'investimento collettivo, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Per detto requisito sono di applicazione le disposizioni già riportate nel precedente punto 6.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

❖ **Demarcazione OCM**

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e

dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

❖ *Impegni e obblighi ex post*

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo";
- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste al punto 6 del presente articolo del bando pubblico;
- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell'investimento collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi: la corretta gestione dei flussi finanziari; l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione;
- il rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
- l'impianto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, non deve utilizzare per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta e successive mm. e ii.) nè "colture agrarie dedicate";
- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico (DD G18858/2016) e riportate anche nel presente provvedimento;

Infine per quanto riguarda la "stabilità delle operazioni", il beneficiario assume i seguenti ulteriori impegni ex-post:

- in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà riportare almeno i contenuti previsti al punto 3 dell'articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa per le quali dovranno essere richiamate le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezziari e costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o certificazioni di spesa, ecc.). Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato. Nel caso di investimenti collettivi dovrà essere predisposta un'unica relazione tecnica. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. **“Business Plan”** che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda. Nel caso di “Investimenti collettivi” dovrà essere allegato un business plan per ciascuna delle aziende agricole che partecipa al progetto collettivo.
3. **Foglio di calcolo** per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

giugno 2016.

4. **Preventivi** o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi.
5. **Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico**, laddove previsto, dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione del costo suddiviso per categoria di spese.

6. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione.**

La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all'intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito per l'immediata cantierabilità. Qualora la domanda di sostegno risulti incompleta, l'integrazione documentale per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e entro i 90 giorni successivi dalla data di pubblicazione sul sito GAL della Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini di autorizzazione alla concessione del contributo. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all'acquisizione di tutta la documentazione mancante.

In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata:

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
- oppure:
- la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera".

7. **Agibilità**

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera dell'impiantistica per l'efficientamento energetico, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

8. **Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
- l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - ed a seguire, nello specifico:
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di

- misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno).
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

9. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione

Altre disposizioni

In riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e da presentare al GAL, è di applicazione il secondo comma dell'articolo 21 del D.P.R. citato per cui la sottoscrizione delle dichiarazioni rese deve essere preventivamente autenticata.

L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, e prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il concorrente dovrà trasmettere al GAL la documentazione probatoria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai fini dell'effettuazione dei controlli su quanto dichiarato.

La Relazione Tecnica di cui al punto 1, gli elaborati progettuali di cui al punto 5 e quella per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 6 deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di

presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali derogate previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro _____ giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito internet www.galernicisimbruini.it, ovvero **entro le ore 23:59 del** / / .

❖ *Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN*

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del **fascicolo aziendale** ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviandone una scansione, all'indirizzo PEC dell'Area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il "Business Plan" (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal soggetto richiedente. Nel caso del "investimento collettivo" dovranno essere predisposti ed allegati un numero di Business Plan On Line (BPOL) pari al numero dei partecipanti al progetto collettivo.

Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell'apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno e la documentazione presentata a corredo della stessa, deve essere presentata unicamente dal soggetto capofila in qualità di beneficiario dell'investimento.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente e riportati nella domanda di sostegno rilasciata informaticamente, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

La correzione e l'adeguamento degli **errori palesi** della domanda di sostegno può essere effettuata, su iniziativa del soggetto richiedente in qualsiasi momento ma non oltre il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Per la definizione degli errori palesi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 10

Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, sul quale il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente misura saranno inserite in graduatoria unica GAL, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 4.1.4

Tipologia di priorità	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
Approccio collettivo	Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale	4.14. I	Imprese che partecipano ai gruppi operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori.	20	20	20
Priorità settoriali	Aziende biologiche	4.14. II	Investimenti collegati ad operazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento 1305/2013. (agricoltura biologica)	10	10	10
Priorità aziendali	Giovani agricoltori	4.14 M	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013.	20	63	63
	Maggiori livelli minimi di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'art. 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014	4.14 E	Maggiori livelli di efficienza dell'impianto superiore agli obblighi minimi come individuati dall'art. 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014.	10		
	Livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale	4.14 G	Autosufficienza energetica aziendale.	11		
	Investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo	4.14. III	Progetti che prevedono l'introduzione di innovativa per sottoprodotto, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.	10		
	Livelli di efficienza dell'impianto	4.14. IV	Progetti che prevedono l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile finalizzata all'efficienza degli impianti	12		
Priorità territoriali	Zonizzazione con priorità alle zone montane	4.14 P	Azienda ubicata in zona montana o in aree D secondo la classificazione regionale.	7	7	7

100

100

Punteggio massimo ottenibile è di 100 punti

Punteggio minimo = 15 da ottenere con almeno 2 criteri.

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.I**

La priorità è attribuita alle imprese che partecipano ai gruppi operativi PEI attivati dalla Regione Lazio nell'ambito della misura 16.1 o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori.

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.II**

La priorità è attribuita alle aziende che al momento della presentazione della domanda abbiano impegni assunti nell'ambito della misura 11 del PSR Lazio.

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.M**

La priorità è attribuita ai soggetti che risultano ai sensi della presente misura, alla data di presentazione della domanda di sostegno, “giovani agricoltori” ovvero con un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.E**

La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'utilizzo di impianti con maggiori livelli di efficienza, superiore agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014. Si applica il criterio della prevalenza economica (51%) dell'investimento specifico sul totale degli investimenti ammissibili.

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.G**

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono investimenti che garantiscono l'autosufficienza energetica aziendale con il reimpiego di almeno il 70% dei sottoprodotti (% energia producibile con gli impianti installati rispetto all'energia che serve all'azienda).

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.III**

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono l'introduzione in azienda di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante l'utilizzo di scarti e sottoprodotti aziendali.

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.IV**

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile finalizzata all'efficienza degli impianti.

○ **Criterio 19.2.1 4.1.4.P**

La priorità è attribuita alle aziende agricole che ricadono in aree D della classificazione regionale nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale. Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando e modalità di formazione della graduatoria

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente **Euro 120.000,00 (euro centoventimila/00)** di spesa pubblica.

Il GAL, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

❖ *Modalità di formazione della graduatoria*

Le domande di sostegno presentate in adesione al presente bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare una unica graduatoria GAL, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte sulle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 10 "Criteri di selezione".

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL Ernici Simbruini, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziabili", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi". Le domande "non ammissibili", saranno approvate con atto del CdA del GAL nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, e potrà eventualmente essere finanziata nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 11.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galernicisimbruini.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per

l'inoltro dei documenti richiesti.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e ss. mm. ii. il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e ss. mm. ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Completate le istruttorie di ammissibilità il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini e sarà pubblicata sul sito www.galernicisimbruini.it, presso gli albi pretori dei Comuni associati, sul sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Rurale.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la Deliberazione del Cda del GAL Ernici Simbruini per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per “tipologia di intervento” nel rispetto della classificazione prevista nell’art.5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell’applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale) con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l’eventuale obbligo, anche per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell’adempimento;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il **quindicesimo giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della **dichiarazione di inizio lavori** presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla **dichiarazione di fine lavori** che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino **economie di spesa** i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi **entro sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo **non superiore a centoventi (120) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 (2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL **entro 10 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii...

Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste, tramite PEC, al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate.

Il GAL, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via

Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

❖ **Anticipi**

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso**.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

❖ **Acconti**

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "*Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute*".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ **Saldi**

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, al GAL, la **domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60) giorni** di cui sopra, comporta la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione di cui all'art 21 del presente bando".

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere sottoscritto per accettazione o notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'Ufficio istruttore GAL tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..

❖ **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento; Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ **Parziale realizzazione dei lavori**

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché

degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le **eventuali economie** per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2013, tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del PSL GAL Ernici Simbruini 2014-2020 verranno pubblicati sul sito internet www.galernicisimbruini.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA. Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologie di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle operazioni attivate nell'ambito della strategia, si farà ugualmente riferimento alla richiamata DGR n 133/2017 "Reg. (CE) n. 1305/2013 e alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

La Regione Lazio e il Gruppo di Azione Locale Ernici Simbruini, per quanto di competenza, si riservano di rimandare a successivi atti, l'individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici, per la presente operazione.

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 (e successive mm. e ii.) come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii..

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre

erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii..

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo delle presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

❖ *Errori palesi*

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ *Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario*

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ *Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento*

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ *Divieto di doppio finanziamento*

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea .

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ *Cessione di aziende*

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, al GAL l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro **30 (trenta) giorni** al GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Il presente bando sarà affisso presso:

- la sede operativa del GAL;
- sito internet del GAL www.galernicisimbruini.it
- gli albi pretori degli Enti pubblici facenti parte del GAL (Comuni, Comunità Montana ed Ente Parco), le sedi dei soci privati aderenti all'Associazione;
- sul sito internet delle Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL Ernici Simbruini e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Ernici Simbruini ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Ernici Simbruini, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Loc. Pitocco snc (ex Stazione Stefer), 03010 Vico Nel Lazio (FR)
- PEC: gal.ernici@legalmail.it
- email istituzionale: gal.ernici@virgilio.it
- telefono: 0775.41144

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative Misure, Sottomisure e Tipologie di azioni, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL Ernici Simbruini, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL Ernici Simbruini si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Ernici Simbruini affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Ernici Simbruini adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità

che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.